



FNOMCeO

Il Presidente

ON. BEATRICE LORENZIN
MINISTRO DELLA SALUTE
EMAIL segreteriaministro@sanita.it

Oggetto: Obbligo di assicurazione professionale.

Illustre Ministro,

non essendo stato ancora emanato entro il termine previsto del 30 giugno 2013 il D.P.R. di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 158/12 e s.m.i. in materia di copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie, questa Federazione ha richiesto, come è noto, di posticipare l'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 3, comma 5.1, del D.L. n. 138/11 e s.m.i.).

Con il suddetto decreto debbono essere infatti disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. Al tempo stesso la lettera a) dell'art. 3, comma 2, del D.L. 158/12 come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 dispone che debbono essere determinati **“i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie”**.

L'art. 27 del D.L. n. 90/14 come modificato dalla legge di conversione n. 114/14 nel ribadire l'esclusione da tale ambito dei soggetti alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale non è invece intervenuto al fine di disporre la proroga del termine previsto per l'obbligo di assicurazione.

Ciò detto, è parere di questa Federazione che tale obbligo non è operante fino a quando non sia stato emanato il suddetto decreto di cui all'art. 3 del D.L. 158/12, dove saranno disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. Al tempo stesso si ritiene che non possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 5 del D.P.R. 137/12, dove si prevede che costituisce illecito disciplinare la mancata stipula da parte dei professionisti di una polizza assicurativa.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it

2014/8155-04-09-2014-PARTENZA
2014/8156-04-09-2014-PARTENZA

Appare inoltre opportuno chiarire l'ambito di applicazione dell'obbligo di assicurazione professionale con riferimento a determinate categorie di medici, quali i medici in formazione specialistica, i giovani medici senza un contratto di lavoro o con contratti atipici e i medici pensionati che non esercitano più l'attività professionale.

In conclusione nell'attesa di una valutazione da parte di codesto Ministero delle delicate questioni sopra esposte si inviano distinti saluti.

Amedeo Bianco



MF